



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Regione Marche - CAL - CREL  
Registri CAL - CREL

0000060 | 15/02/2017  
CAL\_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0000905-10/02/2017-SC\_MAR-T71-P

Al Presidente  
del Consiglio delle Autonomie locali  
delle Marche  
Piazza Cavour, 23  
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Appignano del Tronto** - Vs. nota prot. n. 354 del 19/12/2016.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 9/2017/PAR approvata nell'adunanza del 09/02/2017 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Barbara MECOZZI



Del. n. 9/2017/PAR

## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2017

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere	Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere	Mario GUARANY – Componente relatore
Primo Referendario	Valeria FRANCHI - Componente
Primo Referendario	Marco DI MARCO – Componente
Primo Referendario	Fabrizio CERIONI - Componente

## PARERE

### COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;



Vista la richiesta di parere del Comune di Appignano del Tronto, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 19 dicembre 2016;  
UDITO il relatore Cons. Mario Guarany;

## FATTO

In data 19 dicembre 2016 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Appignano del Tronto ai sensi dell'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003.

L'Amministrazione istante pone il seguente quesito: *“Il Comune di Appignano del Tronto sarebbe intenzionato a reclutare un concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale di categoria C avente profilo di "Istruttore di vigilanza". A causa della esiguità del personale in servizio presso il citato Ente — considerando anche le dimensioni demografiche dello stesso (1785 abitanti al 31 dicembre 2015) — avrebbe necessità di reperire una ulteriore figura di "autista scuolabus". Il turn over previsto per il 2017 da calcolarsi sui cessati 2016 è pari al 75 per cento. Nel corso del corrente anno si è verificata la cessazione di una unità di personale (vigile urbano) a decorrere dal 1° novembre scorso. Al fine di sopperire alle esigenze riscontrate dai diversi Servizi, si chiede se sia possibile procedere a bandire un concorso per l'assunzione di un istruttore di vigilanza (categoria C) cui affidare altresì le mansioni di autista scuolabus (categoria giuridica B3), pur ravvisandosi mansioni di fatto non equivalenti e appartenenti a profili professionali diversi. Tale possibilità, qualora ammessa per sopperire comunque a indifferibili esigenze dell'Ente istante, sarebbe evidenziata nel bando di concorso mentre l'effettiva distribuzione oraria tra una mansione e l'altra sarebbe disciplinata negli atti di natura gestionale di competenza del responsabile del servizio cui l'unità sarebbe preposta.”.*

*Il Comune precisa che non ha resti assunzionali da utilizzare relativi al triennio precedente pertanto non è nella possibilità di bandire due posti per differenti profili come sopra evidenziati.*

La stessa Amministrazione, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere ha dichiarato, tra l'altro, che *la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è il CCNL 31 marzo 1999 —allegato A e che il quesito proposto ha carattere generale e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto l'applicazione della normativa in materia di gestione del personale ha riflessi sul bilancio dell'Ente.*

## MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche:

Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione osserva quanto segue.

La funzione consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 può esplicarsi nella sola materia della "contabilità pubblica".

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

La giurisprudenza contabile sopra richiamata ha chiarito che l'attività consultiva può svolgersi, innanzi tutto, negli ambiti che costituiscono il nucleo originario della materia della "contabilità pubblica" vale a dire la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.



Le Sezioni Riunite, accogliendo un'interpretazione dinamica della locuzione "contabilità pubblica", hanno anche ritenuto ammissibili i quesiti che prospettano questioni finalizzate all'individuazione di limiti e divieti posti da norme di settore strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica (ad esempio quesiti in materia di assunzioni, limiti alla spesa di personale, limiti al conferimento di incarichi dirigenziali esterni, etc.).

Ciò posto, il Collegio ritiene che la fattispecie sottoposta al suo esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica, siccome enucleato dai richiamati atti di indirizzo.

Con il quesito sopra riportato l'amministrazione *chiede se sia possibile procedere a bandire un concorso per l'assunzione di un istruttore di vigilanza (categoria C) cui affidare altresì le mansioni di autista scuolabus (categoria giuridica B3), pur ravvisandosi mansioni di fatto non equivalenti e appartenenti a profili professionali diversi.*

Il quesito così formulato non è sorretto da idonea argomentazione in ordine alla effettiva sussistenza del requisito riguardante l'attinenza alla materia della "contabilità pubblica".

Sul punto l'Amministrazione si limita ad una generica affermazione asserendo che il *quesito proposto attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto l'applicazione della normativa in materia di gestione del personale ha riflessi sul bilancio dell'Ente.*

Appare invece con tutta evidenza come il quesito riguardi aspetti sostanziali della disciplina normativa in materia di pubblico impiego, non investa in alcun modo l'interpretazione di norme di carattere finanziario, non afferisca alla materia della contabilità pubblica come delineata dalla giurisprudenza contabile sopra citata, ma investa concreti e specifici profili gestionali di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale, con manifesti, rilevanti riflessi sulle connesse responsabilità, sui quali, secondo un principio consolidato, è preclusa ogni valutazione.

Giova, a tal riguardo, richiamare il costante orientamento della Sezione per cui la funzione consultiva non può risolversi in una attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia modalità di coamministrazione rispetto a scelte che sono rimesse in via esclusiva alla Amministrazione.

Inoltre la stessa Amministrazione, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere ha dichiarato che *la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è il CCNL 31 marzo*

1999 —allegato A.

Su tale aspetto si richiama la deliberazione n. 50/CONTR/2010 delle Sezioni riunite della Corte dei conti dalla quale si desume in via generale il principio secondo cui l'esistenza di una particolare disciplina in materia di interpretazione dei contratti collettivi, dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, induce a ritenere non ammissibile una richiesta di parere riguardante l'interpretazione di una norma dei medesimi contratti collettivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il quesito sottoposto al suo esame non possa ritenersi ammissibile.

**P.Q.M.**

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

**ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Appignano del Tronto e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.  
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2017.

Il relatore

Mario GUARANY



Depositata in Segreteria in data

p. Il direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO  
Dot.ssa Barbara MECCOZZI



09 FEB. 2017

Il Presidente

Maurizio MIRABELLA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.62492655 del 09/02/2017